

36.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Articolo unico; Articoli del decreto-legge ...	7, 9
Missioni vevoli nella seduta del 19 giugno 2013	3	Modificazioni apportate dal Senato	19
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di un deputato a una proposta di legge; Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge	37
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	Proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione .	71
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	5	Interrogazioni a risposta immediata	72
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	Intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la crescita - 3-00123 ...	72
Atti di controllo e di indirizzo	6	Iniziative per l'attuazione della legge n. 62 del 2011, con particolare riferimento agli istituti a custodia attenuata per detenute madri - 3-00124	73
Disegno di legge di conversione S. 576 (Approvato dal Senato) n. 1197	7	Orientamenti in merito ad un'azione di monitoraggio relativa all'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione giudiziaria, anche al fine di eventuali interventi correttivi della stessa - 3-00125	74
Parere della I Commissione	7		
Parere della V Commissione	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Intendimenti in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alla disciplina della custodia cautelare in carcere — 3-00126	75	Iniziativa per l'assunzione in ruolo del personale precario della scuola — 3-00128 ..	77
Interventi in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento all'adozione di un piano di costruzione e ampliamento dei penitenziari e alla negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria — 3-00127	75	Iniziativa per la rapida erogazione delle risorse necessarie al restauro della Reggia di Caserta — 3-00129	78
		Intendimenti in ordine all'ipotesi di includere la Reggia di Caserta tra le strutture gestite dal Polo museale di Napoli — 3-00130	78

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 19 giugno 2013

Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Biancofiore, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambroso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Familietti, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Biancofiore, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambroso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Familietti, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin,

Lupi, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CATALANO: « Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire » (1214);

MIOTTO: « Modifica all'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di decorrenza dell'applicazione della disciplina sulla revisione dell'invalidità pensionabile » (1215);

MARGUERETTAZ: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (1216);

MINARDO: « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti agricoli vegetali » (1217);

ARLOTTI ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri » (1218);

BOSSA: « Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali » (1219);

BOSSA: « Istituzione del “Giorno del gioco” dedicato al gioco come strumento di valore sociale ed educativo per l'infanzia » (1220);

ORFINI: « Modifiche all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per lo sviluppo delle imprese di produzione culturale e dello spettacolo » (1221);

LOREFICE ed altri: « Disposizioni concernenti l'istituzione di centri diurni socio-riabilitativi per i minori affetti da malattie psico-fisiche » (1222);

GALLINELLA ed altri: « Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » (1223);

RUSSO: « Nuova disciplina del commercio interno del riso » (1224);

GAGNARLI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento » (1225);

BALDELLI: « Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici » (1226).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

La proposta di legge GIANNI FARINA: « Istituzione di una Commissione parla-

mentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo » (804) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fedi.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

I deputati Bini, Marcon e Melilla hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

REALACCI ed altri: « Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana » (70).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GOZI: « Disciplina della cittadinanza » (707) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV;*

POLVERINI: « Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (814) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XII, XIII e XIV.*

II Commissione (Giustizia):

LIUZZI e BUSINAROLO: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura civile e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione commessa con il mezzo della stampa, nonché il risarcimento del danno » (1190) *Parere delle Commissioni I e VII.*

VII Commissione (Cultura):

PICCOLI NARDELLI ed altri: « Istituzione e disciplina dell'Istituto per la storia

politica della Repubblica italiana » (837)
Parere delle Commissioni I, V e XI.

VIII Commissione (Ambiente):

REALACCI: « Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche » (916) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X e XIV;*

REALACCI: « Sistema “casa-qualità”. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici » (917) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII e XIV.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

FRANCO BORDO e PALAZZOTTO: « Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo » (902) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 14 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte per l'anno 2012, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 12 giugno 2013.

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 18 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoidicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2013) 428 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentano la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013) 429 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Modifica della scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 1227/2011 (COM(2013) 431 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (Rifusione) (COM(2013) 410 final) e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013) 430 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 18 giugno 2013, ai sensi dell'articolo

127 del Regolamento, rispettivamente alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per entrambe le proposte, dal 18 giugno 2013.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Com-

missioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 giugno 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 576 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CIPE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1197)

A.C. 1197 — Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6-*sexies*.4.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1197 — Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 4.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5-*bis*.50, 5-*bis*.51, 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6-*novies*.1, 6-*novies*.5, 7.7, 7.8, 7-*bis*.2, 7-*bis*.3, 7-*bis*.4, 7-*bis*.50, 7-*bis*.51, 7-*bis*.52, 7-*bis*.53, 7-*bis*.54, 7-*bis*.55, 7-*bis*.70, 7-*bis*.71, 7-*bis*.72, 7-*ter*.3, 8.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3-*bis*.050, 6.02, 6.03, 6.04, 6.050, 8-*bis*.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1197 — Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e

per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

« 12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale

individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa »;

b) al decimo comma, le parole: « un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « un Ministro o un Sottosegretario di Stato ».

10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: « Il Ministro è componente del CIPE » sono soppresse.

13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: « dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché » sono soppresse e le parole: « a tali comitati » sono sostituite dalle seguenti: « a tale comitato ».

14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL' L'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA RE- GIONE CAMPANIA

ARTICOLO 1.

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'ap-

plicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato « Commissario », autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà

individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

ARTICOLO 2.

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo).

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: *a)* completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; *b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; *c)* mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; *d)* migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; *e)* implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno

essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania).

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispetti-

vamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

ARTICOLO 4.

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli).

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
PER EXPO MILANO 2015

ARTICOLO 5.

*(Disposizioni volte ad accelerare
la realizzazione di Expo 2015).*

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

« 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti

tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Vedi capoverso comma 2, quarto periodo

Vedi capoverso comma 2, periodi quinto e sesto

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza isti-

tuzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 s.p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.”;

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « nella realizzazione delle stesse opere », sono sostituite dalle seguenti: « prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere »;

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate

al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'articolo 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'articolo 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara – Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi – lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di

smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

ARTICOLO 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012).

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del

2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

ARTICOLO 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie").

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque

nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce « assistenza alla popolazione » nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'as-

segnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

ARTICOLO 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo).

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali

soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche

simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente

comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce « per la gestione dell'ordine pubblico », nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*A.C. 1197 – Modificazioni del Senato*MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale» sono inserite le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti», le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «, di seguito denominato “Commissario”» sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» sono inserite le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali», dopo le parole: «da trasferire» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1» sono soppresse;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei rifiuti urbani» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,»;

al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concer-

nente: *a)* il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; *b)* la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; *c)* le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; *d)* le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,

le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia*). – 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avan-

zamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare».

La rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Norme per le aree industriali di Piombino e di Trieste nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e delle regioni Campania e Puglia».

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «22 ottobre 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni,»;

al comma 1, lettera a):

al capoverso 2, dopo le parole: «governance della Società» sono inserite le seguenti: «Expo 2015 S.p.A.», le parole: «Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314» e le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono soppresse;

dopo il capoverso 2 sono inseriti i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito *internet* di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione

sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015»;

al capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le specifiche funzioni» sono inserite le seguenti: «in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni» e le parole: «delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti»;

al capoverso 2-ter, le parole: «si adopera» sono sostituite dalle seguenti: «esercita tutte le attività necessarie»;

al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; al terzo periodo, le parole: «Tali disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera» e il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano – Torino»;

al comma 1, lettera d), le parole: «380d) agli edifici temporanei» sono sostituite dalle seguenti: «380; agli edifici temporanei» e dopo le parole: «del 5 dicembre 1997» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997»;

al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo le parole: «la regione Lombardia,» sono inserite le seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Il Commissario» è inserita la seguente: «unico»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il

quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della Società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions*, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.».

Nel Capo III, all'articolo 6 sono premessi i seguenti:

«Art. 5-bis. - (*Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina*) – 1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-ter. - (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) – 1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-quater. – (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova). – 1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «per il pagamento» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle sanzioni,» e le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità

speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise*). – 1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-ter. - (*Incrementi di superfici in sede di ricostruzione*). – 1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica".

Art. 6-quater. - (*Soddisfazione della verifica di sicurezza*). – 1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".

Art. 6-quinquies. - (*Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma*). – 1. Al fine di agevolare la ripresa delle

attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-*sexies*. - (*Assunzioni di personale*). - 1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 del-

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2".

3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 6-*septies*. — (*Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012*). — 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012".

Art. 6-*octies*. — (*Perdite d'esercizio anno 2012*). — 1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Art. 6-*novies*. — (*Detassazione contributi*). — 1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla forma-

zione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 6-*decies*. - (*Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia*). — 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.

2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri».

All'articolo 7:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o a nuovi nuclei mo-

noparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B – C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B – C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato.

6-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emer-

genziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-quater. Sono altresì autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.

6-quinquies. Al comma 12-*septies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. — (*Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*). — 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in

bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-ter. – (Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale). – 1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico

dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-quater. — (Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011). — 1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «nel quale» sono sostituite dalle seguenti: «nei quali»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. — (*Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo*). — 1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Nella rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in Molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze».

A.C. 1197 – Proposte emendative**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bonifica dei sedimenti aggiungere le seguenti: dell'area interessata dall'intervento.

1. 50. Allasia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prorogabile aggiungere le seguenti: una sola volta.

1. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Sopprimere il comma 5.

1. 8. Catalano, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: , parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia fino alla fine del comma.

1. 1. Zaratti, Zan, Pellegrino.

Al comma 6, sopprimere le parole: , anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,

1. 9. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-ter.

1. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – *(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).* – 1.

L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo.

- 1. 01.** Pillozzi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Frusone.

(Inammissibile)

ART. 2.

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo).

Sopprimerlo.

- 2. 50.** Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salva diversa previsione del presente articolo,

- 2. 55.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: completare la realizzazione ed autorizzazione con le seguenti: autorizzare e completare la realizzazione.

- 2. 7.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera b), sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo, esclusa qualsiasi forma di distruzione della materia per mezzo di incenerimento o trattenimenti a caldo.

- 2. 9.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante dell'ARPA Sicilia.

- 2. 51.** Palazzotto, Zaratti, Zan.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) mettere in sicurezza l'intera discarica e l'impiantistica presente al suo interno, quali gli impianti di raccolta del gas metano, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto, completando le procedure di appalto e successiva realizzazione degli impianti di trattamento di percolato interni alla medesima discarica;

c-bis) completare il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei soli rifiuti urbani classificati come indifferenziati, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati, e gli impianti di trattamento degli inerti e degli sfabbricidi edili avviati e non completati all'interno della discarica di Bellolampo.

- 2. 10.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera d), dopo la parola: differenziata aggiungere le seguenti: porta a porta.

- 2. 54.** Matteo Bragantini.

Al comma 1, primo periodo, lettera d), sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo.

- 2. 11.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente alle aree coinvolte nel primo step della raccolta differenziata e nel secondo step di cui al presente decreto.

- 2. 53.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera e).

- 2. 5.** Palazzotto, Zan, Zaratti.

Al comma 1, primo periodo, lettera e), dopo le parole: rifiuti urbani aggiungere le seguenti: , limitatamente agli interventi del Comune di Palermo ed escludendo, comunque, qualsiasi impianto che preveda la distruzione di materia per mezzo di incedimento o trattamento a caldo,

- 2. 13.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, lettera e), sopprimere le parole: , al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

- 2. 14.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , escludendo i soggetti in conflitto di interesse con eventuali ulteriori nomine dirigenziali inerenti il settore di gestione dei rifiuti.

- 2. 17.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

- 2. 18.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il Commissario indicato deve preliminarmente presentare una relazione operativa e relativo cronoprogramma prima di autorizzare o avviare ogni eventuale azione economica. L'approvazione di tale elaborato deve essere avallata dal Presidente della Regione siciliana, dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici

giorni dal ricevimento da parte degli stessi. La nomina del Commissario è da ritenersi operativa solo dopo tale approvazione.

- 2. 21.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: permanenti non oltre quindici giorni dopo la stesura della relazione da parte del Commissario straordinario.

- 2. 22.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: , con periodicità almeno semestrale,

- 2. 23.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: con periodicità almeno semestrale con le seguenti: con periodicità almeno trimestrale.

- 2. 20.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.

- 2. 52.** Buonanno.

Sostituire la rubrica con la seguente: Azione di contrasto dell'emergenza ambientale del comune di Palermo legata alla gestione dei rifiuti.

- 2. 1.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 3.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania).

Sopprimerlo.

3. 50. Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

3. 51. Caon.

Al comma 3-bis, alinea, sostituire la parola: semestralmente con la parola: trimestralmente.

3. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-bis.1. Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.

3. 53. Caparini.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.

3. 4. Catalano.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.

3. 52. Fedriga.

Sopprimere il comma 3-quater.

3. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 3-bis.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia).

Sopprimerlo.

3-bis. 1. Allasia.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — (Interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti minerari ed industriali dismessi in Sardegna). — 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, predisporre un Piano Organico per la bonifica e messa in sicurezza dei siti minerari ed industriali dismessi, dei depositi di stoccaggio di residui — inerti e/o contaminanti — di lavorazione mineraria ed industriale, delle falde acquifere e dei terreni, del Sulcis-Iglesiente, del comprensorio industriale della Sardegna settentrionale e della Sardegna centrale.

2. Per il Piano di cui al comma 1, sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Entro i sei mesi precedenti il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verifica i tempi e le conseguenti risorse necessarie al completamento degli interventi di cui al comma 1. Dette risorse saranno stanziare nell'ambito della legge di stabilità per il 2017.

3. L'utilizzo delle risorse statali di cui al comma 2, nonché delle risorse proprie della regione e degli enti locali nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, per gli interventi di cui al comma 1, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. A copertura degli oneri di cui al comma 2, e al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. Ad eventuale integrazione della copertura degli ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-bis. 050. Piras, Zan, Zaratti, Pellegrino, Pes.

(Inammissibile)

ART. 4.

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli).

Sopprimerlo.

4. 51. Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 novembre 2016.

4. 1. Latronico.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

4. 52. Guidesi.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché in merito alle questioni ambientali e in particolare al minimo deflusso vitale.

4. 50. De Mita, Palese, Paris.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: con periodicità semestrale con le seguenti: con periodicità trimestrale.

4. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.

4. 53. Invernizzi.

ART. 5.

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015).

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere i numeri 1 e 6.

5. 6. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere il numero 2.

5. 7. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario unico e sarà comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1.2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1.3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8.

5. 10. Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento e nel limite di 15 milioni annui.

1.2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente

entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1.3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8.

5. 11. Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera già dichiarata connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 9. Grimoldi.

(Inammissibile)

ART. 5-bis.

(Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina).

Sopprimerlo.

***5-bis. 1.** Pellegrino, Zan, Zaratti.

Sopprimerlo.

***5-bis. 2.** Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: legata all'aumento del traffico fino a: Villa San Giovanni con le seguenti: per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-bis. 52. Molteni.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli interventi di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: del servizio pubblico traghetti, in proroga al bando di gara in scadenza il 27 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a):

sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 3.500.000;

sostituire le parole: 6.120.000 con le seguenti: 5.120.000.

5-bis. 51. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: nel limite massimo di 35 milioni di euro per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*.

2-*bis*. Alla contabilità speciale di cui al comma 2, affluiscono, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-*ter* a 2-*quater*. Le medesime risorse, a decorrere dall'anno 2017, sono acquisite al bilancio dello Stato.

2-*ter*. All'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati ».

2-*quater*. Le modalità attuative del comma 2-*ter* del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 2-*bis*, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, quanto alla disciplina delle modalità di distribuzione e vendita dei prodotti assoggettati a monopolio di Stato.

2-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole: « commi 1, 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 4 e 4-*bis* ».

5-*bis*. 50. Garofalo.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 1 milione.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a):

sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 500.000;

sostituire le parole: 6.120.000 con le seguenti: 8.120.000.

5-*bis*. 53. Marcolin.

ART. 5-*ter*.

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).

Sopprimerlo.

5-*ter*. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi con le seguenti: in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al*

presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

b) al terzo periodo sostituire le parole: fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 *con le seguenti:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.

5-ter. 3. Colletti, Vacca, Del Grosso, Mellilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente dell'area interessata dai lavori, all'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5-ter. 50. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

ART. 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

« *13-bis.* Nei limiti delle risorse disponibili, l'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti. »

6. 1. Latronico.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « in relazione al danno effettivamente subito » sono aggiunte le seguenti: « in modo tale da coprire integralmente le spese necessarie, senza limitazioni di superficie e metratura ».

6. 9. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subiti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria « A ». All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere

sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122.

6. 10. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, resta pertanto sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al completo ripristino delle agibilità degli edifici di cui al comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 74 del 2012, un contributo straordinario per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate ad incremento delle risorse di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Al maggior costo si provvede così come al comma 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera *c)*, le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera *e)*, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

6. 11. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al fine di assicurare che la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici siti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, avvenga tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59, l'erogazione delle risorse, a qualunque titolo confluite nelle contabilità speciali destinate o da destinare alla ricostruzione e al ripristino funzionale degli edifici dei territori colpiti dal sisma, è subordinata alla presentazione di progetti che assicurino il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici. Nei territori interessati dal sisma sono prorogate al 31 dicembre 2017 le disposizioni

previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai costi eventualmente sostenuti, non coperti da indennizzo pubblico, compresa la messa in sicurezza sismica degli edifici comunque adibiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, senza limiti di spesa.

6. 12. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, in considerazione dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna del Commissario straordinario per il terremoto n. 35 del 20 marzo 2013, in cui si dispone di recepire il documento predisposto dal gruppo di esperti nominati con ordinanza n. 58 del 17 ottobre 2012, integrata con ordinanza n. 62 del 25 ottobre 2012, che riporta criteri operativi sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 122 del 2012, che al documento è allegata una cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento di accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10, che tale cartografia è stata prodotta considerando le classi d'uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (decreto ministeriale 14 gennaio 2008 — Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i limiti delle zone di possibile esclusione per costruzioni di classe I, II, III, si sospendono tutte le valutazioni di impatto ambientale (VIA) in corso, al fine di dar modo di riprogettare gli interventi proposti all'esame, adeguandoli alla reale pericolosità sismica dei luoghi. Il certificato di agibilità sismica deve essere integrato con una verifica delle interazioni con

i terreni di fondazione in considerazione dei fenomeni di liquefazione che si sono verificati in queste aree.

6. 13. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Nei territori interessati dal sisma del 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, preso atto che i titoli minerari, permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, in terraferma, sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione interessata, ancorché in assenza di studi scientifici mirati atti a valutare possibili correlazioni tra trivellazioni ed eventi sismici, si sospende, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi.

6. 14. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le unioni dei comuni, dove presenti,

uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi. Tali uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati ai Commissari delegati, assicurano nei propri siti *internet* istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione e degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

5-*quinquies*. Per il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, i commi 8 e 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto, e delle prefetture delle province di Bologna, Fer-

rara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti a tempo determinato è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per

l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2013 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate.»

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6. 15. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità

di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'esercizio 2013 al fine di garantire la continuità del servizio di gestione delle macerie nei comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5-*quinquies*. I Commissari delegati delle Regioni interessate dal sisma elaborano un piano operativo, con il supporto del Ministero dell'ambiente e di esperti sul ciclo dei rifiuti, per disciplinare le attività di rimozione, trasporto, selezione, recupero, finalizzate al completo riutilizzo delle macerie prodotte dalle attività di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati.

5-*sexies*. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-*quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5-*septies*.

5-*septies*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-*octies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-*septies*, il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-novies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *5-septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli

obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *5-septies*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *5-octies*.

Allegato

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri	10,0			10,0		
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0			10,0		
Ministero dello sviluppo economico	–			–		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–			–		
Ministero della giustizia	–			–		
Ministero degli affari esteri	–			–		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–			–		
Ministero dell'Interno	–			–		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–			–		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–			–		
Ministero della difesa	–			–		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–			–		
Ministero per i beni e le attività culturali	–			–		
Ministero della salute	–			–		
Totale	10,0			10,0		

6. 16. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Alle imprese che hanno la sede operativa e/o operanti con almeno una unità locale nei comuni dei territori di

cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiara come causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il « non normale svolgimento dell'attività », non è richiesta, per gli anni

2012, 2013, non è prevista la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

6. 17. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Gli indennizzi e i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati quale diritto dei soggetti, imprenditori e aziende, che hanno subito danni causati dal terremoto, anche in presenza di irregolarità verificate riferite al versamento di tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

6. 19. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. Al fine di sostenere economicamente le micro imprese, così come in-

dividuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che hanno sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è istituito un Fondo per il microcredito d'impresa, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, sentito l'Ente nazionale per il microcredito e la Banca d'Italia, della durata di tre anni.

5-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo per il microcredito di impresa affluiscono, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, le risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5. Le risorse sono assegnate nelle apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali definiscono con propria normativa la gestione e un regime semplificato delle procedure amministrative e operative bancarie da applicare alle attività di microcredito.

5-sexies. Possono presentare domanda le microimprese considerate « non bancabili » che, da situazione economica e patrimoniale dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, rispettino tutti i seguenti requisiti:

a) non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a 50mila euro;

b) non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a 200 mila euro;

c) non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui, ad esclusione degli aiuti a seguito dei danni subiti a causa del terremoto, negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a 30 mila euro.

5-septies. I finanziamenti concessi sono erogati ai destinatari sotto forma di mutui

chirografari con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 5.000 euro, importo massimo: 35.000 euro, durata massima: 60 mesi.

5-octies. Il tasso di interesse è applicato al 70 per cento del tasso di riferimento UE (calcolato in ragione di quanto previsto nella comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02).

5-novies. L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis* »).

5-decies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-undecies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma

5-decies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-duodecies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *5-decies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *5-decies*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *5-undecies*.

Allegato

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze						
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare	–	–	–	–	–	–

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	—	—	—	—	—	—
Ministero della difesa	40	40	40			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	—	—	—	—	—	—
Ministero per i beni e le attività culturali	—	—	—	—	—	—
Ministero della salute	—	—	—	—	—	—
Totale	40	40	40			

6. 20. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-quater. Nei comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 240 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione di due unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 240 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto.

5-quinquies. La dotazione del Fondo è destinata anche al finanziamento degli aiuti *de minimis* nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e micro imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

5-sexies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-septies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-octies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui

saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-*sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Mini-

stri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-*septies*.

Allegato

(articolo 6-bis, comma)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze						
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	80,0	80,0	80,0			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
Totale	80,0	80,0	80,0			

6. 21. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. Per i lavoratori dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che a causa degli eventi sismici hanno perso il posto di lavoro, sia per causa diretta che indiretta, che sono inoccupati e che non usufruiscono degli strumenti già in essere di assistenza al reddito, si stabilisce una erogazione di un minimo garantito attra-

verso l'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.800 euro anno.

5-*quinquies*. A tale scopo si istituisce un apposito Fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della durata di tre anni, alimentato, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, dalle risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di un velivolo Joint Strike Fighter (JSF) F-35.

5-*sexies*. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

5-septies. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5-*novies*.

5-novies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-decies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-*novies*, il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-undecies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-*novies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-*novies*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-*decies*.

Allegato

(articolo 6-bis, comma)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze						
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	40,0	40,0	40,0			
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
Totale	40,0	40,0	40,0			

6. 22. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. A favore dei lavoratori subordinati del settore privato e dei collaboratori nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta una contribuzione figurativa a copertura e ad integrazione a fini pensionistici per la durata di tre anni per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 45 milioni di euro, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finan-

ziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-*quinquies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-*sexies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-*quinquies*.

*Allegato n. 1**(articolo 6, comma 5-sexies)**Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dello sviluppo economico	—	—	—	—	—	—
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ministero della giustizia	—	—	—	—	—	—
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	—	—	—	—	—	—
Ministero dell'interno	—	—	—	—	—	—
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	—	—	—	—	—	—
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	—	—	—	—	—	—
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	—	—	—	—	—	—
Ministero per i beni e le attività culturali	—	—	—	—	—	—
Ministero della salute	—	—	—	—	—	—
Totale	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

6. 23. Ferraresi, Dell'Orco.***(Inammissibile)***

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

6. 27. Ferraresi, Dell'Orco.***(Inammissibile)***

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Pro-

tocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva speso temporaneamente la residenza.

6. 28. Ferraresi, Dell'Orco.***(Inammissibile)***

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività pro-

duttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

5-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 5-*quater* che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

5-*sexies*. I soggetti di cui al comma 5-*quater* effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012, n. 202, e del-

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5-septies. Per i pagamenti di cui al comma 5-*sexies*, i soggetti di cui al comma 5-*quater* possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5-octies. Le garanzie dello Stato di cui al comma 5-*septies* sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5-novies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-*quater*, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla

legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al 5-*quinqüesdecies*, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

5-decies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-*quater*, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 5-*quinqüesdecies*, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

5-undecies. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 5-*sexies*, i soggetti di cui al comma 5-*quater* presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

5-duodecies. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presi-

denti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 5-*duodevicies*.

5-*terdecies*. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5-*septies* mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5-*quaterdecies*. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

5-*quinquiesdecies*. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 5-*sexies* sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5-*duodecies*.

5-*sexiesdecies*. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al 5-*quaterdecies*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

5-*septiesdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si prov-

vede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015.

5-*duodevicies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

5-*undevicies*. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 (« *de minimis* »). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate e dagli istituti di credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 5-*quinquies*.

5-*vicies*. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei

Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122.

6. 29. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

6. 30. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-*quater*. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo

totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

5-*quinquies*. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 5-*quater*, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza.

6. 31. Ferraresi, Dell'Orco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1. — (*Interventi in comuni limitrofi*). — 1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predi-

sposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. 02. Gianluca Pini, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — (*Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi*). — 1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito

della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva speso temporaneamente la residenza.

6. 03. Gianluca Pini, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1. — *(Contributi per arredi non recuperabili)*. — 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma ».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10

milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. 04. Gianluca Pini, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1. — *(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza)*. — 1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.

1-bis. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al comma 1, si prevede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 050. Latronico.

ART. 6-ter.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione).

Sopprimerlo.

6-ter. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 6-quater.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza).

Al comma 1, sostituire le parole da: che abbiano risentito fino alla fine del comma con le seguenti: in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero.

6-quater. 3. Ferraresi, Dell'Orco.

ART. 6-sexies.

(Assunzioni di personale).

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Resta comunque prioritaria la verifica di eventuale esubero di personale che, anche

se allocato presso altri enti o uffici, può essere riassegnato agli scopi richiesti dal presente articolo.

6-sexies. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso comma 8, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Le assunzioni di cui al terzo periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse. Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui sopra e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale « Concorsi ed Esami » n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

6-sexies. 2. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le assunzioni di cui al terzo periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assu-

mere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse.

6-sexies. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui al quarto periodo e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale « Concorsi ed Esami » n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

6-sexies. 3. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 6-novies.

(Detassazione contributi).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-novies. — *(Detassazione degli indennizzi, dei risarcimenti e dei contributi).* — 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

« ART. 12-bis. — *(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese).* — 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le indennità, anche assicurative, conseguite a titolo di risarcimento per danni, di qualunque natura, connessi agli eventi sismici nonché i contributi di cui

all'articolo 3 del presente decreto e di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Le svalutazioni, insussistenze e sopravvenienze passive derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 sono deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. »

6-novies. 1. Latronico.

Al comma 1 dopo le parole: n. 135, *aggiungere le seguenti:* così come gli indennizzi assicurativi riferiti ai danni subiti dal terremoto,

6-novies. 5. Ferraresi, Dell'Orco.

ART. 6-decies.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia).

Sopprimerlo.

***6-decies. 1.** Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sopprimerlo.

***6-decies. 2.** Colletti, Vacca, Del Grosso.

Sopprimerlo.

***6-decies. 4.** Matteo Bragantini.

ART. 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle « spese obbligatorie »).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi » sono sostituite dalle seguenti: « in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi »;

b) le parole: « fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. »

7. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco delle strutture locate con l'utilizzo in tutto o in parte delle risorse di cui al presente articolo, riportante l'indicazione dell'ente locatario, l'indicazione del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, il canone annuo della locazione, nonché la durata della stessa è pubblicata sul sito dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila.

7. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: comune dell'Aquila *aggiungere le seguenti:* è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale « Concorsi ed Esami » n. 71 dell'11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie, il comune dell'Aquila.

7. 7. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 6-ter, quarto periodo, dopo le parole: dell'Ufficio speciale aggiungere le seguenti: sono autorizzati all'assunzione di personale a tempo determinato, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale « Concorsi ed Esami » n. 71 dell'11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie i suddetti comuni.

7. 8. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. — 1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.

7. 060. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7.1. — 1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco

Nazionale « Costa teatina », fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.

7. 061. Colletti, Vacca, Del Grosso, Mellilla.

(Inammissibile)

ART. 7-bis.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 » e le parole: « al 7 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 ».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le entrate relative al comma 3 siano superiori rispetto all'incremento di dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tale Fondo è aumentato della somma corrispondente alle suddette entrate. Tali maggiori entrate sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 71. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: « pari al 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 28 », le parole « e al 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 28 », le parole « e al 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 16 ».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le entrate relative al comma 3 siano superiori rispetto all'incremento di dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tale Fondo è aumentato della somma corrispondente alle suddette entrate. Tali maggiori entrate sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 72. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Al comma 3, sostituire le parole: euro 16,00 *con le seguenti:* euro 15,00.

7-bis. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppressa. La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981, è soppressa.

7-bis. 70. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è soppresso. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del precedente periodo sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 50. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 51. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981, è soppressa. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 52. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppressa. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.

7-bis. 53. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al

riequilibrio socio-economico, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo dei territori, la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, a decorrere dall'anno 2020, di 140 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

5-ter. Al fine di incrementare le misure volte alla sicurezza della navigazione ed alla tutela del mare anche mediante la predisposizione di azioni finalizzate a prevenire l'insorgenza di fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, a decorrere dall'anno 2020, rispettivamente per l'importo di 22,2 milioni di euro e di 35 milioni di euro.

7-bis. 3. Latronico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo è autorizzata la copertura di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7-bis. 54. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo è autorizzata la copertura di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014, 274 milioni di euro per l'anno 2015

e 259 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7-bis. 55. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Qualora le maggiori entrate previste dal comma 3 siano inferiori agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ad una pari diminuzione dei fondi stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

7-bis. 4. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 7-*ter*.

(Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale).

Al comma 1, dopo le parole: utilizzate aggiungere la seguente: esclusivamente.

7-ter. 3. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

7-ter. 4. Zan, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole da: delibera CIPE fino alla fine del comma con le seguenti: decreto del Presidente del consiglio dei ministri, con priorità per le regioni ove si ravvisa la necessità di adeguare la rete e i collegamenti all'infrastruttura nazionale, al fine di garantire un'armonizzazione nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di cui

al presente comma non può essere destinato per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.

7-ter. 5. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

ART. 7-*quater*.

(Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011).

Sopprimerlo.

***7-*quater*. 1.** Zaratti, Pellegrino, Zan.

Sopprimerlo.

***7-*quater*. 50.** Catalano.

*Dopo l'articolo 7-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 7-*quinqüies*. — 1. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.

7-*quater*. 01. Colletti, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

ART. 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo).

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore

della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinqüies*) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

8. 5. Colletti.

(Inammissibile)

ART. 8-*bis*.

(Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo).

Sopprimerlo.

8-*bis*. 2. Zan, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, dopo le parole: i seimila metri cubi di materiale aggiungere le seguenti: e dai cantieri relativi ad opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione integrata ambientale.

8-*bis*. 5. Grimoldi.

*Dopo l'articolo 8-*bis*, aggiungere il seguente:*

8-*ter*. Ai fini della copertura del presente provvedimento si attua una corrispondente riduzione della dotazione finanziaria assegnata al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8-*bis*. 050. Colletti, Vacca, Del Grosso.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi da 2 a 15.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

***Dis. 1. 1.** Zan, Zaratti, Pellegrino.

Sopprimere i commi da 2 a 15.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.

***Dis. 1. 51.** Catalano.

Sopprimere i commi da 2 a 8.

Dis. 1. 4. Pratavia.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Dis. 1. 50. Gianluca Pini.

Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, *aggiungere le seguenti:* , da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dis. 1. 52. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Sopprimere i commi da 9 a 14.

Dis. 1. 5. Rondini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la crescita - 3-00123

FORMISANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rendeva operative le disposizioni sulla mediazione civile obbligatoria;

con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 il sopra citato decreto legislativo veniva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega;

la pronuncia della Corte costituzionale assorbiva tutta una serie di ricorsi relativi all'obbligatorietà, onerosità, assenza di garanzie circa la preparazione dei mediatori, che, quindi, non venivano discussi ma venivano nemmeno dichiarati infondati;

il Governo con il cosiddetto « decreto del fare », il 15 giugno 2013 ha ripristinato la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, allo scopo, a suo dire, di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata, come richiesto anche dall'Unione europea;

secondo il Governo questa procedura, assieme ad altri interventi sulla giustizia civile, dovrebbe portare alla riduzione dei

tempi e del numero dei processi, che nei prossimi cinque anni dovrebbero essere un milione in meno;

si può, però, notare che la mediazione come viene concepita in Italia è una sorta di *unicum* europeo e che la stessa Unione europea non ha mancato di esprimere critiche alla sua estensione a quasi tutto il contenzioso civile;

appare preoccupante il fatto che la mediazione nuovamente introdotta dal Governo sia « condizione di procedibilità », negando al cittadino il diritto di ricorrere senza lungaggini ulteriori al proprio giudice naturale;

il Consiglio nazionale forense, e molte altre importanti associazioni di avvocati, hanno lamentato la mancanza di consultazione da parte del Governo precedente alla reintroduzione della mediazione obbligatoria;

si è fatta notare la forte discrepanza tra quanto previsto dai precedenti Governi, per quel che riguarda la riduzione del numero dei processi, e i dati reali, che parlano, invece, solo di poche migliaia in meno;

come sin troppo spesso accaduto in passato, si è proceduto per decreto-legge, mentre a parere dell'interrogante sarebbe stato quantomeno necessario consultare tutte le parti interessate e coinvolgere il Parlamento in una questione di tale importanza;

la procedura scelta e le norme inserite nel decreto-legge appaiono all'interro-

gante foriere di nuove pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale —:

se non si intenda riconsiderare l'introduzione della norma sulla mediazione nel decreto-legge citato, nonché i relativi contenuti, e procedere ad una consultazione delle parti interessate, assumendo un più corretto comportamento nei confronti del Parlamento, che non può essere solo chiamato a ratificare una questione che riguarda in maniera fondamentale i diritti dei cittadini, ai quali non può essere impedito di adire il proprio giudice naturale qualora lo ritengano necessario per tutelare i loro interessi, senza procedure dilatorie spesso inutili. (3-00123)

(18 giugno 2013)

Iniziativa per l'attuazione della legge n. 62 del 2011, con particolare riferimento agli istituti a custodia attenuata per detenute madri - 3-00124

NICCHI, MIGLIORE, DANIELE FARINA, PIAZZONI, AIELLO, SANNICANDRO e COSTANTINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo gli ultimi dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile), negli istituti di pena italiani sono presenti 40 detenute madri e 41 bambini di età inferiore a tre anni;

il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n. 62;

tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, scadenza ormai prossima;

gli istituti a custodia attenuata per madri (i.c.a.m.), previsti all'articolo 3 della legge n. 62 del 2011, non sono stati ancora regolamentati;

nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli istituti a custodia attenuata per madri risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano. Trattasi, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini;

conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli istituti a custodia attenuata per madri non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11714 del 2012, ha ritenuto che la previsione di favore prevista all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 e relativa ai casi nei quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere;

tale previsione di favore viene spesso disattesa per la mancanza delle strutture « alternative »;

la Corte di cassazione nella sentenza citata ha sottolineato che « sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di « posti » presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria »;

all'emanazione del decreto legislativo, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di

procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;

a parere degli interroganti, già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli istituti a custodia attenuata per madri, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;

forte è la preoccupazione che alla data del 1° gennaio 2014 poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri, considerato che, nonostante lo stanziamento economico disposto in relazione alla costruzione degli istituti a custodia attenuata per madri, nulla è stato fatto e, rispetto alle case famiglia protette, l'onere viene accollato agli enti locali, senza previsione di alcuno stanziamento *ad hoc* —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 62 del 2011 sulle detenute madri, tanto più che è fissata alla data del 1° gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione. (3-00124)

(18 giugno 2013)

Orientamenti in merito ad un'azione di monitoraggio relativa all'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione giudiziaria, anche al fine di eventuali interventi correttivi della stessa - 3-00125

VERINI, AMODDIO, BAZOLI, BIF-
FONI, CAMPANA, ERMINI, GIULIANI,
GRECO, GULLO, MAGORNO, MARRONI,
MARZANO, MATTIELLO, MORANI, MO-
RETTI, PICIERNO, ROSSOMANDO,

SCALFAROTTO, TARTAGLIONE, VAZIO,
MARTELLA, POLLASTRINI, ROSATO e
DE MARIA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il 13 settembre 2013, in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 155 del 2012, concernente la nuova organizzazione della giustizia, verranno soppressi 31 tribunali ordinari e 220 sezioni distaccate di tribunale;

si segnalano da più parti difficoltà negli accorpamenti, nei trasferimenti e nelle soppressioni, poiché spesso mancano gli spazi fisici, la logistica è insufficiente, l'orografia territoriale è complessa e gli organici sono largamente sottodimensionati;

da più parti, a partire dagli operatori della giustizia, viene chiesto un monitoraggio attento di ogni situazione per evitare che la riforma sia applicata parzialmente e in modo non coerente con le sue finalità;

è giusto applicare con serietà la riforma, perché, in caso contrario, sarebbe il sistema Paese a perdere di credibilità, perché rappresenta un tassello di una modernizzazione indifferibile del sistema giustizia, essendo pressante la richiesta di una giustizia efficiente, rapida e giusta che contribuisca in maniera determinante alla crescita civile ed economica dell'Italia —:

se il Governo, al fine di rendere effettiva ed efficace la riforma, intenda intervenire con un'azione di monitoraggio sul campo, prevedendo, in corso d'opera, misure correttive della riforma stessa e investimenti nella logistica, nell'informaticizzazione e negli spazi fisici degli uffici giudiziari del Paese, tenendo in considerazione anche le proposte del gruppo del Partito democratico presentate presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, tese a migliorare i contenuti della legge delega, a razionalizzare e semplificare, evitando congestionamenti, rallentamenti e ulteriori criticità. (3-00125)

(18 giugno 2013)

Intendimenti in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alla disciplina della custodia cautelare in carcere — 3-00126

COSTA e BALDELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i problemi di sovraffollamento carcerario sono noti e sono in fase avanzata in Commissione giustizia della Camera dei deputati i lavori sul disegno di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla prova;

il Ministro interrogato ha, inoltre, in più circostanze annunciato come imminente un'iniziativa del Governo sul tema;

è innegabile che una delle ragioni che concorrono a generare il sovraffollamento carcerario è costituita dal numero altissimo di detenuti in custodia cautelare: su 65.891 detenuti, ben 24.691 sono in custodia cautelare e, di essi, circa la metà è in attesa del giudizio di primo grado;

tale fenomeno ad avviso degli interroganti è in evidente contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;

in particolare, è molto consistente il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, per cui la permanenza nelle carceri di una gran parte dei detenuti in attesa di giudizio è limitata a pochissimi giorni;

è fondamentale porre in essere provvedimenti che affrontino l'emergenza carceraria, anche nella prospettiva della custodia cautelare e non soltanto in quella dei detenuti condannati in via definitiva;

la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta esaminando proposte di legge sulla materia —:

se e come il Governo intenda intervenire sulla materia dell'emergenza carceraria anche attraverso una propria iniziativa legislativa sul tema dell'utilizzo della

custodia cautelare, anche in riferimento al fenomeno delle cosiddette porte girevoli.
(3-00126)

(18 giugno 2013)

Interventi in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento all'adozione di un piano di costruzione e ampliamento dei penitenziari e alla negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria — 3-00127

MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente l'Italia per trattamento inumano e degradante di sette detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, concedendo al nostro Paese un anno di tempo per trovare una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario;

tale condanna segue una precedente del 2009, sempre da parte dei giudici di Strasburgo, a seguito della quale nel gennaio 2010 il Consiglio dei ministri aveva varato il cosiddetto piano carceri, che prevedeva la costruzione di nuovi penitenziari e l'ampliamento di quelli già esistenti, per un totale di 21.709 nuovi posti, e l'assunzione di duemila agenti di polizia penitenziaria;

dopo l'ultima sentenza di condanna di gennaio 2013, recentemente, invece, il Ministro interrogato ha preannunciato che per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario del nostro Paese non bastano nuove carceri, ma occorre ripensare il sistema delle pene, valutando se non ci siano spazi ulteriori per quelle alternative;

il problema del sovraffollamento delle carceri italiane è stato in passato risolto con amnistie e indulti, ma tali strumenti si sono rivelati del tutto inidonei a risolvere il problema, tanto che gli istituti penitenziari sono tornati in breve tempo nella situazione precedente, salvo nel contempo aver causato rilevanti problemi alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità pubblica;

dal 1942 a oggi, sono stati varati tra indulti e amnistie 25 provvedimenti (circa uno ogni 2,8 anni) e l'ultimo in ordine di tempo, che risale al 2006 (legge n. 241 del 2006), ha avuto effetti devastanti: dopo solo sei mesi dal provvedimento di clemenza il tasso di crescita dei delitti è aumentato dal 2,5 per cento al 14,4 per cento;

la legge n. 199 del 2010, benché prevedesse la possibilità di scontare in stato di detenzione domiciliare l'ultimo anno di pena residua, con esclusione di soggetti che scontavano una pena per i reati gravi, quali quelli previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e persone particolarmente pericolose, aveva una durata transitoria, con validità « fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario », e faceva riferimento anche ad un adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

parimenti inefficaci, e comunque sempre nel solco della minor tutela per il cittadino, i provvedimenti, in particolare del precedente Governo, che hanno previsto, nei casi di arresto in flagranza, per diversi reati, molti di grave allarme sociale, che l'imputato prima di essere giudicato, o condotto dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto o per la celebrazione del processo per direttissima, è prioritariamente assegnato agli arresti in un luogo diverso dal carcere (propria abitazione ed altri);

il testo unificato dei progetti di legge atto Camera 331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa), recante « Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del

procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili », attualmente in discussione in Commissione giustizia della Camera dei deputati — che segue a solo un anno di distanza quello voluto dall'allora Ministro della giustizia Paola Severino (decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012), recante « Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri », che ha previsto l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena residua per poter accedere alla pena detentiva domiciliare, introdotta, come detto, dalla legge n. 199 del 2010 —, prevede e prosegue « l'obbiettivo » di « liberare » anticipatamente il maggior numero di detenuti che scontano pene per reati (molti di grave allarme sociale) fino a sei anni di reclusione — a seguito dell'emendamento del Governo — ed applica un « perdonismo », privo di tutela effettiva della persona offesa del reato, per chi commette reati punti fino a quattro anni di reclusione;

di queste misure, in particolare degli arresti domiciliari, potranno beneficiare gli autori di gravi reati di allarme sociale, che, anche di recente, destano forte preoccupazione nell'opinione pubblica, quali, a titolo esemplificativo, gli atti persecutori (*stalking*), alcune ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli, prostituzione minorile, violenza privata, furto ed altri. Al contrario, tale provvedimento non prevede alcun investimento (né in dotazione di mezzi, né per l'incremento delle piante organiche) a favore delle forze dell'ordine, cui sarà demandato il compito di effettuare i controlli sull'effettività delle detenzioni domiciliari;

per stessa ammissione del Ministro interrogato, beneficranno di tale provvedimento circa 3/4 mila detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane, una cifra irrisoria se si conta che l'esubero nei nostri istituti penitenziari riguarda circa 20 mila detenuti;

nei giorni scorsi sempre il Ministro interrogato aveva annunciato di voler pro-

porre al Consiglio dei ministri un ulteriore decreto-legge che dovrebbe prevedere, per i reati punibili fino a quattro anni, anziché la pena detentiva in carcere, lo svolgimento di lavori socialmente utili, e che anche in questo caso riguarderebbe circa 3 mila detenuti, e ciò in « linea » con il testo unificato dei progetti di legge atto Camera 331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa) sopra citati;

inoltre la proposta di legge atto Camera 548 dell'onorevole Gozi prevede la concessione dell'amnistia e dell'indulto per una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, oltre alla concessione per altre ipotesi dell'indulto;

secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, la capienza regolamentare dei 206 istituti penitenziari presenti nel nostro Paese è di 47.045 posti e se dal totale dei detenuti presenti nelle nostre carceri (65.917) vengono sottratti quelli stranieri, (23.438), si ottiene un numero di detenuti (42.479), ben al di sotto della capienza regolamentare (47.045) —:

se il Governo intenda affrontare il problema del sovraffollamento del sistema carcerario mediante provvedimenti d'urgenza, come quelli citati, o di clemenza, quali l'amnistia o l'indulto, o altre misure di fatto similari, anziché approntare un piano articolato di costruzione e ampliamento dei penitenziari e la negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria. (3-00127)

(18 giugno 2013)

Iniziativa per l'assunzione in ruolo del personale precario della scuola — 3-00128

LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, BRESCIA, D'UVA, DI BENEDETTO, BATTELLI, SIMONE VALENTE e CHIMIANTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

a causa delle scelte politiche assunte senza carattere di discontinuità dai Go-

verni che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, il numero di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario precario assunto attraverso contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, ha ormai toccato le trecentomila unità secondo le più recenti rilevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a questo già consistente numero si deve aggiungere quello dei vincitori del concorso per docenti e i nuovi abilitati attraverso i tirocini formativi attivi ordinari e speciali;

annualmente, attraverso la lettura dei dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono effettuate circa centomila nomine a tempo determinato di personale docente e circa 50.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, a fronte delle quali lo Stato italiano decide di non stabilizzare queste unità in modo definitivo, in luogo di reiterate assunzioni *pro tempore*;

con l'attuazione della riforma del mercato del lavoro dell'ex Ministro Fornero, si stima che le domande di pensionamento a settembre 2013 saranno dimezzate rispetto a quelle del 2012; in particolare, dati forniti dai sindacati di categoria, al vaglio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, parlano di 10.000 domande di pensionamento dei docenti e poco più di 3.000 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

per il triennio 2014-2017, lo stesso Ministro interrogato, in sede di audizione presso le competenti commissioni di Camera e Senato, ha parlato, proprio al fine di dare un « serio segnale al personale precario », dell'elaborazione di un nuovo piano triennale di assunzione in ruolo del personale precario per il 2014-2017;

non è da sottovalutare l'incidenza preponderante dell'ultima riforma del sistema pensionistico sulle cessazioni dal

servizio; infatti, per il triennio 2014-2017 è previsto un *turn over* complessivo di 44.000 unità —:

in che modo, di fronte alle inequivocabili cifre esposte in premessa, il Ministro interrogato intenda assicurare l'assorbimento delle consistenti masse di personale precario, risultando evidente che i 44.000 posti resi disponibili dal *turn over* non possono da soli essere sufficienti.

(3-00128)

(18 giugno 2013)

Iniziativa per la rapida erogazione delle risorse necessarie al restauro della Reggia di Caserta — 3-00129

ANTIMO CESARO, CAPUA, CARUSO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DE MITA, MOLEA, NESI, OLIARO, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA, TINAGLI, VECCHIO e VEZZALI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

attualmente la Reggia di Caserta, monumento vanvitelliano proclamato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ospitante nei suoi ambienti personale del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Aeronautica militare e reparti dei Nas e dei Ros, versa in condizioni di degrado. Sebbene l'ultimo restauro risalga all'anno 2006, nei mesi scorsi si sono verificati crolli alle facciate esterne, ai cortili interni e negli appartamenti reali, in seguito ai quali si è reso necessario transennare le aree interessate;

in forza di ciò è stata prevista una spesa di 22 milioni di euro utile ad un imminente e fondamentale recupero della Reggia, di cui, al momento, solo 9,3 milioni di euro risulterebbero in corso di erogazione;

i cortili interni e vari ambienti del monumento vedono presenti venditori

abusivi, che, sfuggendo ai controlli dei custodi, « assalgono » i turisti e deturpano il decoro degli ambienti;

la sicurezza del sito risulta assai carente, esponendo al pericolo di sottrazioni o di atti di vandalismo le collezioni, e, come gli interroganti hanno potuto verificare personalmente in un recente sopralluogo, non è garantita l'efficienza del sistema antincendio e certamente quella del sistema antifulmine, stante il recente furto dell'intero reticolo di rame costituente la gabbia di Faraday dai tetti della Reggia —:

quali iniziative intenda adottare, viste le inaccettabili condizioni del monumento, al fine di procedere in tempi rapidi all'effettiva erogazione dei 9,3 milioni di euro utili all'inizio dei lavori di restauro e di rendere disponibili le ulteriori risorse necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori dello stabile e quella del patrimonio artistico custodito nella Reggia di Caserta.

(3-00129)

(18 giugno 2013)

Intendimenti in ordine all'ipotesi di includere la Reggia di Caserta tra le strutture gestite dal Polo museale di Napoli — 3-00130

TAGLIALATELA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Reggia di Caserta, edificata nel diciottesimo secolo per volere di Carlo di Borbone, costituisce uno dei siti culturali e museali più importanti del Mezzogiorno ed è stata inserita già nel 1997 nella lista dei beni considerati come patrimonio dell'umanità dall'Unesco;

negli ultimi decenni la monumentale opera, comprensiva anche di un grande parco, sta subendo un lento ma inarrestabile declino, dovuto all'incuria e alla scarsità dei fondi a disposizione, che sta determinando anche una crescente disaf-

fezione da parte dei turisti, passati in poco meno di un decennio da oltre un milione di visitatori l'anno a meno della metà;

da settembre 2012 la facciata della dimora è parzialmente ostruita dalle trassenne in seguito al crollo di alcuni pezzi dai cornicioni, ma la prima *tranche* di risorse per eseguire il restauro è attesa solo per l'autunno 2013, ed è notizia di pochi giorni fa che i giardini antistanti il Palazzo siano divenuti una piazza per lo spaccio della droga;

in merito ai fondi a disposizione della Reggia, va rilevato che, rispetto a quanto viene incassato con i biglietti d'ingresso, per un importo pari a circa sei milioni di euro l'anno, neanche un centesimo rimane nelle casse della struttura;

il Ministro interrogato, in occasione di una recente visita della struttura, ha promesso di voler rendere la Reggia « luogo di eccellenza del patrimonio artistico, culturale e turistico italiano », attraverso la creazione di una soprintendenza speciale strutturata come una società privata, con consiglio di amministrazione formato da soggetti pubblici e privati, e soprattutto dotata di autonomia finanziaria;

presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita da tempo la soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, che esercita le attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e dei musei dipendenti, tra i quali la Reggia di Capodimonte;

la « somiglianza » tra quest'ultima, anch'essa voluta dai Borboni, e la Reggia di Caserta permette di pensare ad una possibile presenza dei due siti all'interno della stessa struttura organizzativa, quale il Polo museale di Napoli;

l'autonomia finanziaria della quale sono dotati i poli museali, con la conseguente gestione diretta degli incassi ricavati dagli ingressi dei turisti, appare l'unica possibilità reale di riorganizzazione e rilancio della Reggia di Caserta —:

in alternativa alla soluzione ipotizzata, se non si ritenga di considerare la possibilità di includere la Reggia di Caserta all'interno delle strutture gestite dal Polo museale di cui in premessa, al fine di garantire che la struttura torni alla piena funzionalità con la massima celerità.

(3-00130)

(18 giugno 2013)

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,80



17ALA0000360